



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

17906-22

Composta da:

EMANUELE DI SALVO
VINCENZO PEZZELLA
MARIAROSARIA BRUNO
GIUSEPPE PAVICH
MARINA CIRESE

- Presidente -

Sent. n. sez. 478/2022
CC - 22/04/2022
R.G.N. 8959/2022

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 27/01/2022 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso per l'inammissibilità
del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, a scioglimento della riserva assunta in data 27 gennaio 2022, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di (omissis) avverso l'ordinanza con la quale, il 21 dicembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale reggino aveva rigettato la sua richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Il (omissis) é sottoposto ad indagini in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per reati p. e p. dagli articoli 74 e 73, d.P.R. 309/1990; durante la sottoposizione del prevenuto alla misura tuttora in esecuzione, la moglie - in stato di gravidanza - presentava patologie (diabete gestazionale, anemia- ipotensione e algie pelviche) che rendevano impossibile per lei prestare assistenza al figlio di 21 mesi, con grave pregiudizio per il processo evolutivo - educativo del minore. A fronte delle doglianze del (omissis) avverso il rigetto della sua istanza di sostituzione della misura inframuraria con quella domiciliare, il Tribunale reggino ha respinto l'istanza medesima sul rilievo che la mera difficoltà parentale, ravvisabile in relazione alle condizioni rappresentate dalla difesa del prevenuto, non integra le condizioni di cui all'art. 275, comma 4, cod.proc.pen., per le quali é richiesto l'assoluto impedimento per la madre di assistere i figli.

2. Avverso l'ordinanza predetta ricorre il (omissis), con atto articolato in un unico motivo. In esso il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione richiamando i principi di ragionevolezza e il bilanciamento di interessi evocati sia dalla Corte Costituzionale (sent. 231/2011) che dalle Sezioni Unite e da numerose pronunzie della Corte di Cassazione (ampiamente richiamate nel motivo di doglianza) che devono governare l'adeguatezza della risposta cautelare alle condizioni di effettiva, attuale e concreta necessità della stessa sul piano della pericolosità dell'indagato. Ciò vale, secondo il deducente, anche laddove - come nella specie - sussistano le condizioni di doppia presunzione ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen.. Nel caso di specie, la stessa condizione di paternità e la conseguente assenza della figura paterna devono essere prese in considerazione nello scrutinio di adeguatezza della permanenza della misura cautelare inframuraria; quanto alla ritenuta insussistenza dell'impossibilità assoluta della madre a prendersi cura del figlio minore, evidenzia il deducente che la condizione di gravidanza in cui la stessa versa, oltre alla necessità di dover assistere il figlio di 21 mesi, comporta un rischio anche per il nascituro: ciò di cui del resto, sul piano assistenziale, si fa carico l'ordinamento italiano. Conclude l'esponente deducendo che non vi é, nell'ordinanza impugnata, alcun cenno alla possibilità di

applicare gli arresti domiciliari anche con l'impiego del braccialetto elettronico: ciò che rende il provvedimento ulteriormente carente sul piano motivazionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é inammissibile, perché non si confronta con il chiaro indirizzo giurisprudenziale – ribadito anche dal Tribunale reggino – in base al quale, in tema di sostituzione della custodia cautelare in carcere per l'imputato padre di prole non superiore a sei anni, la condizione di assoluta impossibilità per la madre di assistere i figli sussiste, oltre che nel caso di decesso di quest'ultima, in presenza di una grave inabilità indipendente dalla sua volontà, essendo tuttavia insufficiente una situazione di mera difficoltà (da ultimo vds. Sez. 1, Sentenza n. 10583 del 25/11/2020, dep. 2021, Arena, Rv. 281353); ciò vale, certamente, anche considerando lo stato di gravidanza della moglie del ricorrente, atteso che – secondo un orientamento anch'esso già espresso in passato dalla Corte e qui condiviso – anche la gravidanza "a rischio" della madre non integra il requisito dell'assoluta impossibilità ad occuparsi della prole (Sez. 6, Sentenza n. 54449 del 25/10/2018, Giglio, Rv. 274316).

Per il resto, é sufficiente rilevare che, nel postulare un più favorevole regime cautelare, il ricorrente, ai fini del superamento della presunzione *iuris tantum* di adeguatezza della misura inframuraria – vigente per il contestato reato p. e p. dall'art. 74, D.P.R. 309/1990 -, non ha assolto all'onere di allegare elementi specifici atti a dimostrare che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con altre misure (sul punto vds. il principio in tal senso affermato da Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Scarfò, Rv. 256388); va ribadito inoltre, con riferimento alla censura riferita alla dedotta carenza motivazionale dell'impugnata ordinanza in punto di inidoneità del controllo elettronico a distanza, che, secondo l'orientamento espresso in sede di legittimità in tema di arresti domiciliari, la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma un modo di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, con la conseguenza che il giudice, ove, per la pericolosità dell'indagato e le peculiarità del fatto contestato, abbia ritenuto adeguata unicamente la custodia inframuraria, non deve altresì motivare sull'inidoneità degli arresti pur connotati dall'adozione di tale braccialetto (Sez. 6, n. 1084 del 12/11/2015, dep. 2016, Masella, Rv. 265891; Sez. 3, Sentenza n. 44634 del 24/04/2015, Querulo, Rv. 265494); e, del resto, il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a



distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762).

2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Va inoltre disposta, in relazione allo stato di detenzione del ricorrente, la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente, a cura della Cancelleria, affinché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp.att. del cod.proc.pen..


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.


Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen..

Così deciso in Roma il 22 aprile 2022.

Il Consigliere estensore
(Giuseppe Pavich)



Il Presidente
(Emanuele Di Salvo)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 5 MAG. 2022



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Irene Coliando

